

I contratti internazionali di spedizione e trasporto

Autore: Redazione

I **contratti internazionali** sono un istituto contrattuale transnazionale che prevede lo **scambio di beni** o la **prestazione di servizi**, a carattere economico o a titolo gratuito, fondato su un atto volontario avente valenza giuridica di soggetti appartenenti ad entità statali differenti.

Le **tipologie di contratto** internazionale sono quelle di trasporto, distribuzione, assicurazione, lavoro, credito e garanzia.

L'**individuazione delle norme** che disciplinano i contratti internazionali - siano esse fonti normative sovranazionali e transnazionali o fonti giuridiche nazionali, che, come è notorio, possono differenziarsi per specifici aspetti da Paese a Paese - **costituisce l'imprescindibile** orizzonte entro cui il **vincolo giuridico** acquisisce forma e validità.

Di recente è stato pubblicato un volume **I contratti internazionali** [/libprof] di Renzo Pravisano, edito da Maggioli che parla proprio di tutti gli aspetti giuridici che riguardano questi contratti. Riportiamo di seguito un estratto in tema di contratti internazionali di spedizione e trasporto.

Aspetti generali

I **contratti di spedizione e di trasporto** si collocano all'interno dei **servizi di logistica** (supply chain) costituiti da un complesso di operazioni fra loro coordinate che sono svolte da un unico operatore con continuità fisica, operativa, informativa e di responsabilità di risultati.

Tali **servizi** sono **costituiti** da un **insieme** di **operazioni** interessanti la: movimentazione, manipolazione e trasferimento delle merci dirette a ottimizzare il flusso dei materiali dall'approvvigionamento delle materie prime e semilavorati alla consegna del prodotto finito. Essi risultano costituiti, in aggiunta alle prestazioni tipiche del trasporto dei beni, da:

- a) ricezione della merce con il relativo stoccaggio nei magazzini in base a delle regole di approvvigionamento,
- b) preparazione e programmazione delle spedizioni,
- c) pesatura, pulitura e catalogazione della merce sia arrivata che in uscita,
- d) imballaggio, etichettatura e pezzatura della merce,
- e) raccolta e coordinamento degli ordini di acquisto e di vendita,
- f) preparazione del packing list,
- g) programmazione per la distribuzione delle merci ai vari clienti (destinatari finali),
- h) altra attività: gestione contabile del magazzino, raccolta e emissione di documenti di trasporto per i controlli della fatturazione, eventuale riscossione dei crediti dai clienti,

i) adempimenti amministrativi vari, procedure di inventariazione, statistiche aziendali, e altro.

I contratti di trasporto e spedizione

È indispensabile definire la **differenza** esistente fra **contratto di trasporto** e **contratto di spedizione**. Nel primo atto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche con mezzi altrui, con l'assunzione di tutti i rischi connessi con la sua esecuzione.

Nel secondo atto (che si identifica con il mandato) lo spedizioniere si obbliga solo a concludere con altri, in nome e per conto del mandante, il contratto di trasporto (Cass. civ. 28.3.95, n. 3614).

La **documentazione** comprovante il rapporto relativo al trasporto internazionale dei beni è rappresentata da:

- a) contratti sottoscritti dalle parti interessate,
- b) lettera di vettura (art. 1691 c.c.) o ricevuta di carico all'ordine (art. 1684 c.c.) rilasciata dal vettore al mittente.

Normalmente il contratto di trasporto viene sottoscritto da **soggetti imprenditori**. Nei rapporti comunitari è indispensabile controllare che i sottoscrittori di tali contratti risultino non solo in **possesso della partita IVA nel proprio Paese**, ma anche la condizione che tale codice risulti conosciuto dal sistema comunitario VIES. In caso contrario non è applicabile la normativa comunitaria IVA.

Con il **contratto di trasporto** un soggetto denominato **vettore** si obbliga, a fronte di un determinato corrispettivo, a **trasportare persone o cose** da un luogo a un altro (art. 1678 c.c.), per conto di un altro soggetto denominato **mittente**, mediante una **propria organizzazione di mezzi** e di **attività personali**, con l'**assunzione del rischio** del trasporto e della relativa direzione tecnica (Cass. civ. 16.10.79, n. 5397), con l'onere della loro consegna in favore di un soggetto terzo denominato destinatario nel caso che il trasporto si riferisca a cose (prestazione di risultato e non di mezzi).

Il trasporto viene definito in base ai seguenti elementi:

- a) sotto il profilo del trasferimento fisico dei beni e delle persone, esso si distingue in: **trasporto terrestre**, trasporto **fluviale** e **marittimo**, trasporto **aereo**;
- b) sotto il profilo della località di partenza e arrivo del servizio di trasporto di cose, esso si definisce in: **trasporto interno**, quando viene realizzato all'interno di un Paese, trasporto **comunitario**, quando si perfeziona fra località site in Paesi UE diversi, trasporto **internazionale**, quando si conclude fra due Paesi di cui almeno uno è extracomunitario (inteso come complesso di azioni e comportamenti posti in essere da un numero di soggetti che, nella realtà, è in gran lunga superiore a due soli interlocutori che formano una serie di negozi giuridici distinti e articolati);
- c) sotto il profilo dell'oggetto della prestazione: **trasporti di beni** e **trasporti di persone**.

Per **trasporto internazionale di beni** s'intende l'**attività di trasferimento di merci** con mezzi di trasporto (nave, aereo, rotaia, gomma, misto in container), il cui punto di partenza e quello di arrivo sono situati in Paesi differenti, anche quando l'esecuzione completa del relativo trasporto richieda di effettuare trasbordi o varie soste delle merci trasportate. A tal fine l'art. 3 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni ha fornito la seguente definizione: "per trasporto internazionale s'intende quello effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate in altro Stato contraente".

In particolare l'art. 9 d.P.R. n. 633 del 26.10.72 stabilisce che sono considerati servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, non imponibili IVA:

- i trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti di beni in importazione definitiva i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile (della bolletta doganale),
- i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (bolletta doganale).

Il servizio di trasporto richiede: l'esistenza di un'**organizzazione di mezzi**, la **specificazione degli oneri** a carico di ciascuna parte e l'**assunzione di rischi** a carico del vettore.

I tipi di mezzi di trasporto si distinguono nelle seguenti tipologie:

1) **mezzi di trasporto terrestre**, che si suddividono in:

- trasporti su gomma (es. autocarri, automobili, ecc.),
- trasporti su ferro (es. ferrovia, ecc.),
- trasporti tramite servizi postali;

2) **mezzi di trasporto acquatico**, che si suddividono in:

- trasporti marittimi (es. navi, cargo, navi cisterna, ecc.),
- trasporti fluviali (es. traghetti, imbarcazioni, ecc.);

3) mezzi di trasporto aereo (es. aerei, elicotteri, ecc.);

4) mezzi di trasporto spaziale (veicolo spaziale, razzo spaziale, space shuttle, ecc.)

Continua ad approfondire la tematica col volume:

<https://www.diritto.it/i-contratti-internazionali-di-spedizione-e-trasporto/>